

# Comune di Stazzema

Provincia di Lucca

Verbale 56 del 24 dicembre 2020

***PARERE  
DELL'ORGANO DI REVISIONE  
ALLA PROPOSTA  
DI BILANCIO DI PREVISIONE  
PER GLI ESERCIZI 2021/2023***

---

***L'Organo di revisione***

***Dr.ssa Martina Capanni***

## *Sommario*

Verifiche preliminari .....	p.
Equilibri finanziari .....	p.
Pareggio di bilancio 2021-2023 .....	p.
Analisi delle voci di bilancio rilevanti .....	p.
Analisi delle principali poste delle entrate correnti.....	p.
Analisi delle principali poste delle spese correnti .....	p.
Analisi delle principali poste delle entrate in conto capitale.....	p.
Analisi delle principali poste delle spese in conto capitale .....	p.
Organismi partecipati.....	p.
Ulteriori elementi di valutazione del bilancio.....	p.
<i>Considerazioni finali</i> .....	p.
Conclusioni .....	p.
Allegati .....	p.

## Premessa

Il presente Schema di parere dell'Organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023 è formulato sulla base della normativa vigente e tiene conto della normativa in vigore al 31 ottobre 2020, nonché della giurisprudenza e della prassi conosciuta alla medesima data.

Il Documento incorpora tutte le informazioni e i dati utili richiesti con i più recenti Schemi di questionario delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti secondo quanto indicato dalle "Linee guida" per l'attuazione [dell'art. 1, commi 166 e 167, della "Legge Finanziaria 2006"](#).

Lo Schema intende fornire ai Professionisti che ricoprono incarichi negli Enti Locali uno strumento operativo per la redazione del Parere sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati, da adattare alle diverse realtà degli Enti Locali, integrato con osservazioni, rilievi e proposte su specifiche questioni rilevabili nell'espletamento dell'incarico.

Ricordiamo che tutti gli Enti Locali adottano il "bilancio armonizzato" ai sensi del [Dlgs. n. 118/2011](#) e relativi Allegati, tra i quali, in particolare, il Principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni giuridiche attive e passive perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, con imputazione all'esercizio di scadenza.

Il bilancio di previsione 2021-2023 dovrà essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 gennaio 2021 ([art. 106 del Dl. n. 34/2020](#)).

La redazione bilancio di previsione 2021-2023 risente necessariamente di quanto avvenuto nel 2020 in relazione all'emergenza sanitaria e socio-economica per il "Covid-19" e deve tener conto di molti Provvedimenti governativi emanati nel 2020.

Il bilancio in molti casi dovrà essere riprogettato/riprogrammato rispetto a quello degli anni precedenti, e dovrà tener conto prudenzialmente delle incertezze su entrate e uscite conseguenti alle situazioni connesse con l'emergenza socio-economico sanitaria, la cui durata ed entità al momento non risulta prevedibile.

Le assegnazioni 2020 agli Enti sul "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali" (stanziamenti effettuati con l'[art. 106 Dl. n. 34/2020](#) e l'[art. 39 Dl. n. 104/2020](#)) hanno ristorato provvisoriamente con criteri forfettari la «perdita di gettito» 2020 da "Covid-19", al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato nel 2020 a compensazione anche delle minori entrate per entrate tributarie, e Provvedimenti analoghi sono attesi anche per sostenere la gestione dei bilanci 2021.

I Provvedimenti governativi hanno immesso molta liquidità nell'Economia e sostenuto gli investimenti e tale linea di azione pare confermata anche con il "Ddl. Bilancio 2021" nella prima versione del testo presentato in Parlamento per l'approvazione.

Risulterà per i Revisori degli Enti Locali da porre particolare attenzione alla iscrizione prudenziale in bilancio di alcune voci, tra le quali:

- Fcde' 2021
- Addizionale comunale 2021
- Canone unico (con definizione di regolamenti e tariffe)
- Tari (con definizione del Pef 2020, del Pef 2021, tariffe e regolamenti)
- Fondo garanzia debiti commerciali (in caso di mandata riduzione del debito commerciale e dei tempi di pagamento)
- Fondo di solidarietà comunale da adeguarsi ai fabbisogni standard e perequazione per servizi adeguati ai bisogni dei territori (soprattutto per i servizi sociali)
- Utilizzo di avanzi di amministrazione e degli oneri di urbanizzazione anche per spese correnti

## VERIFICHE PRELIMINARI

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Stazzema composto dal Revisore unico,  
dott.ssa Martina Capanni

*ricevuto*

con apposita comunicazione formale, in data 15 dicembre e 18 dicembre 2020

- lo Schema di bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- il Dup (Documento unico di programmazione) 2021/2023;
- il Prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2020;
- il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato”;
- il Prospetto concernente la composizione del “Fondo crediti di dubbia esigibilità”;
- il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il Prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell'Ente Locale;
- le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Unioni di comuni e dei soggetti considerati nel Gruppo “*Amministrazione pubblica del Comune di* ” di cui al principio applicato del bilancio consolidato – Allegato n. 4/4 [al Dlgs. n. 118/2011](#), relativi al penultimo esercizio antecedente alla prima annualità del bilancio di previsione oggetto di verifica<sup>1</sup>;
- la Deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della [Legge n. 167/62](#), [della Legge n. 865/1971](#) e [della Legge n. 457/1978](#) - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le Deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i Tributi locali e per i servizi locali nonché, per i “*servizi a domanda individuale*”, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
- il Prospetto della concordanza tra il bilancio di previsione e gli obiettivi di saldo programmatico di finanza pubblica per la triennalità 2021/2023 ([art. 9, della Legge n. 243/2012](#); Allegato n. 9 al Bilancio di Previsione);
- la Nota integrativa;
- la Dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa;

---

<sup>1</sup> Nel caso in cui tali documenti contabili siano integralmente pubblicati nei siti internet degli Enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali.

*visti*

- il [Dlgs. n. 118/2011](#) (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*”);
- gli Schemi di bilancio di previsione finanziario validi a decorrere dal 2018 ([Allegato n. 9, al Dlgs. n. 118/2011](#));
- i seguenti principi contabili aggiornati:
  - o Principio contabile applicato della programmazione ([Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011](#));
  - o Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#));
  - o Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale ([Allegato n. 4/3, al Dlgs. n. 118/2011](#));
- il [Dlgs. n. 267/2000](#) (Tuel) ;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

*dato atto*

- che tutti i documenti contabili in precedenza richiamati sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica, descrizione e classificazione dei bilanci di cui al [Dlgs. n. 118/2011](#);

*attesta*

- che i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2021/2023 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

La compilazione delle seguenti Tabelle permette di comparare le voci di entrata e di spesa suddivise per natura, tenendo conto della ripartizione per Titoli del nuovo Piano dei conti della contabilità armonizzata.

## ENTRATA

VOCI	CONSUNTIVO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
<b>Fondo pluriennale vincolato (Fpv)</b>		<b>82.733,73</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<i>di cui di parte corrente</i>		<i>35.987,73</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<i>di cui di parte capitale</i>		<i>46.746,00</i>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>					
<b>Imposta Unica Comunale (Iuc)</b>					
<i>di cui Imu</i>		<i>489.032,00</i>	<i>496.038,00</i>	<i>500.998,38</i>	<i>507.010,36</i>
<i>di cui Tari</i>		<i>732.000,00</i>	<i>732.000,00</i>	<i>734.200,00</i>	<i>735.926,40</i>
Imposta comunale sulla pubblicità		1.5000,00	1.500,00	1.515,00	1.533,18
Addizionale Irpef		180.662,57	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Fondo di solidarietà comunale (cod.2.01.01.01.001)		515.435,20	515.435,20	515.435,20	515.435,20
Altre imposte					
Tosap		9.000,00	9.000,00	9.090,00	9.199,08
Altre tasse					
Recupero evasione		42.327,34	50.200,00	50.572,00	50.978,62
Diritti su pubbliche affissioni		800,00	800,00	808,00	817,70
Altre entrate tributarie proprie					
Altro		0,00	130.000,00	131.300,00	132.875,60
<b>Totale Titolo I</b>		<b>1.455.321,91</b>	<b>1.669.538,00</b>	<b>1.668.583,38</b>	<b>1.685.606,38</b>
<b>TRASFERIMENTI</b>					
Trasferimenti dallo Stato			628.630,20	631.487,15	632.525,77
Trasferimenti da Ue					
Trasferimenti dalla Regione					
Altri trasferimenti			38.719,00	39.066,19	39.486,98
Altro (specificare)			272.615,68	275.341,83	278.645,93
<b>Totale Titolo II</b>		<b>1.219.031,55</b>	<b>939.964,88</b>	<b>945.895,17</b>	<b>950.658,68</b>
<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
Diritti di segreteria e servizi comunali		18.000,00	22.000,00	22.220,00	22.486,64
Proventi contravvenzionali		10.000,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
Entrate da servizi scolastici		62.500,00	85.000,00	85.850,00	86.880,20
Entrate da trasporto scolastico		11.100,00	27.000,00	27.270,00	27.597,24
Entrate da attività culturali					
Entrate da servizi sportivi		1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.022,12
Entrate da servizio idrico					
Entrate da smaltimento rifiuti					
Entrate da servizi infanzia		8.000,00	18.000,00	18.180,00	18.398,16
Entrate da servizi sociali					
Entrate da servizi cimiteriali		42.000,00	45.000,00	45.450,00	45.995,40
Entrate da farmacia comunale					
Altri proventi da servizi pubblici		8.699,00	8.699,00	8.785,99	8.891,42
Proventi da beni dell'Ente		75.120,00	65.670,00	64.402,20	64.911,37
Interessi attivi					
Utili da aziende e società					
Altri proventi		1.63.511,66	972.047,01	804.000,66	807.521,72
Altro (specificare)					
<b>Totale Titolo III</b>		<b>1.299.930,66</b>	<b>1.259.416,01</b>	<b>1.092.268,85</b>	<b>1.098.904,27</b>
<b>Totale entrate correnti</b>		<b>3.974.284,12</b>	<b>3.868.918,89</b>	<b>3.706.747,40</b>	<b>3.735.169,33</b>
<b>ENTRATE DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>					
Alienazione di beni patrimoniali					

Trasferimenti dallo Stato			730.000,00	0,00	57.000.000,00
Trasferimenti da Ue					
Trasferimenti dalla Regione			5.989.495,63	5.832.293,03	120.000,00
Trasferimenti da altri enti pubblici			274.038,00		
Trasferimenti da altri soggetti <sup>2</sup>			150.000,00	51.000,00	52.000,00
Riscossione di crediti					
Altro (specificare)					
<b>Totale Titolo IV</b>			<b>7.7143.533,63</b>	<b>5.883.293,03</b>	<b>57.172.000,00</b>
<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIRIE</b> Titolo V					
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>					
Anticipazione di cassa					
Finanziamenti a breve termine					
Assunzione di mutui e prestiti					
Emissione di Boc					
Altro (specificare)					
<b>Totale Titolo VI</b>					
<b>Totale entrate in conto capitale</b>					
<b>ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b> Totale Titolo VII		3.500.000,00	350.000,00	353.500,00	357.742,00
<b>ENTRATE C/TERZI E PARTITE GIRO</b> Totale Titolo IX		704.000,00	704.000,00	711.040,00	719.572,48
<b>AVANZO APPLICATO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		<b>15.550.868,59</b>	<b>12.066.452,52</b>	<b>10.654.580,43</b>	<b>61.984.483,81</b>

<sup>2</sup> Voce che ricomprende i Proventi per permessi di costruire (Proventi per concessioni edilizie).

## SPESA

VOCI	CONSUNTIVO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	-----	57.747,62	57.747,62	57.747,62	57.747,62
<b>SPESE CORRENTI</b>					
Redditi da lavoro dipendente			628.452,00	589.502,00	592.980,74
Imposte e tasse a carico dell'ente			37.690,00	34.849,50	34.861,02
Acquisto di beni e servizi			1.748.498,60	1.754.094,33	1.784.170,95
Trasferimenti correnti			324.401,08	310.806,81	312.025,76
Interessi passivi			201.040,78	201.829,24	203.158,78
Rimborsi e poste correttive delle entrate			0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti			712.820,68	594.714,79	586.277,04
<b>Totale Titolo I</b>			<b>3.652.903,14</b>	<b>3.485.796,67</b>	<b>3.513.474,29</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
Investimenti fissi lordi					
Contributi agli investimenti			4.262.255,88	5.065.477,60	172.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale					
Altre spese in conto capitale			2.881.277,75	817.815,43	57.000.000,00
<b>Totale Titolo II</b>			<b>7.143.533,63</b>	<b>5.883.293,03</b>	<b>57.172.000,00</b>
<b>SPESE INCREMENTO ATTIVITA' FIN. Totale Titolo III</b>					
<b>SPESE PER RIMBORSO PRESTITI</b>					
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			158.268,13	163.203,11	163.947,42
Rimborso di titoli obbligazionari					
Rimborso prestiti a breve termine					
Rimborso di altre forme di indebitamento					
<b>Totale Titolo IV</b>			<b>158.268,13</b>	<b>163.203,11</b>	<b>163.947,42</b>
<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Titolo V</b>					
		3.500.000,00	350.000,00	353.500,00	357.742,00
<b>USCITE C/TERZI E PARTITE GIRO Totale Titolo VII</b>					
		704.000,00	704.000,00	711.040,00	719.572,48
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>15.550.868,59</b>	<b>12.066.452,52</b>	<b>10.654.580,43</b>	<b>61.984.483,81</b>

L'Organo di revisione dà atto che nei Titoli IX dell'Entrata e Titolo VII della Spesa “*per conto terzi e partite di giro*” non sono state previste impropriamente nel triennio 2021/2023 spese classificabili al Titolo I o al Titolo II.

## Riepilogo generale per Titoli

### Entrate

TITOLO	Denominazione		Rendiconto 2019	Assestato/ 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	previsioni competenza		35.987,73	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese c/capitale	previsioni competenza		46.746,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	previsioni competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TITOLO I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva a perequativa</b>	previsioni competenza		<b>1.455.321,91</b>	<b>1.669.538,00</b>	<b>1.668.583,38</b>	<b>1.685.606,38</b>
		previsioni di cassa		2.718.926,91	3.168.595,70		
<b>TITOLO II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	previsioni competenza		<b>1.219.031,55</b>	<b>939.964,88</b>	<b>945.895,17</b>	<b>950.658,68</b>
		previsioni di cassa		1.579.796,03	1.611.110,54		
<b>TITOLO III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	previsioni competenza		<b>1.299.930,66</b>	<b>1.259.416,01</b>	<b>1.092.268,85</b>	<b>1.098.904,27</b>
		previsioni di cassa		2.943.886,12	2.606.227,10		
<b>TITOLO IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	previsioni competenza		7.289.850,74	<b>7.143.533,63</b>	<b>5.883.293,03</b>	<b>57.120.000,00</b>
		previsioni di cassa		9.534.358,13	10.152.753,73		
<b>TITOLO V</b>	<b>Entrate da riduzione attività finanziarie</b>	previsioni competenza		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		previsioni di cassa		0,00	0,00		
<b>TITOLO VI</b>	<b>Accensione prestiti</b>	previsioni competenza		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		previsioni di cassa		214.697,84	214.697,84		
<b>TITOLO VII</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	previsioni competenza		3.500.000,00	350.000,00	353.500,00	<b>357.742,00</b>
		previsioni di cassa		3.500.000,00	350.000,00		
<b>TITOLO IX</b>	<b>Entrate conto terzi e partite di giro</b>	previsioni competenza		704.000,00	704.000,00	711.040,00	<b>719.572,48</b>
		previsioni di cassa		758.840,55	835.622,07		
<b>Totale generale entrate</b>		previsioni competenza		15.550.868,59	12.066.452,52	10.654.580,43	<b>61.984.483,81</b>
		previsioni di cassa		21.250.505,58	<b>18.939.006,98</b>		

## Spese

Titolo	Denominazione		Rendiconto 2019	Assestato 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
	Disavanzo di amministrazione		-----	57.747,62	57.747,62	57.747,62	57.747,62
TITOLO I	Spese correnti	previsioni competenza		3.521.897,27	3.652.903,14	3.485.796,67	3.513.474,29
		di cui già impegnato			212.350,02	69.524,87	0,00
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		5.946.252,27	5.879.929,71		
TITOLO II	Spese in conto capitale	previsioni competenza		7.616.669,58	7.143.533,63	5.883.293,03	57.172.000,00
		di cui già impegnato			81.206,93		
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		9.929.064,26	10.128.754,75		
TITOLO III	Spese per incremento di attività finanziarie	previsioni competenza		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui Fpv		0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa		0,00	0,00		
TITOLO IV	Rimborso prestiti	previsioni competenza		150.554,12	158.268,13	163.203,11	163.947,42
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		150.554,30	166.290,14		
TITOLO V	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	previsioni competenza		3.500.000,00	350.000,00	353.500,00	357.742,00
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		3.500.000,00	350.000,00		
TITOLO VII	Spese per conto terzi e partite di giro	previsioni competenza		704.000,00	704.000,00	711.040,00	719.572,48
		di cui già impegnato					
		di cui Fpv					
		previsione di cassa		853.175,55	803.731,25		
	<b>Totale generale spese</b>	<b>previsioni competenza</b>		15.550.868,59	12.066.452,52	10.654.580,43	<b>61.984.483,81</b>
		<b>di cui già impegnato</b>			293.556,95	69.524,87	0,00
		<b>di cui Fpv</b>					
		<b>previsione di cassa</b>					

Le previsioni di cassa sono formulate sulla base delle richieste dei vari responsabili dei servizi e per quanto riguarda i tributi sulla base delle proiezioni delle banche dati in possesso dell'Ente.

In base a quanto dichiarato dal Responsabile del Servizio Finanziario nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

## EQUILIBRI FINANZIARI

### Verifica dell'equilibrio finanziario complessivo

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZ A ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
<b>Euro</b>			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	57.747,62	57.747,62
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.868.918,89	3.706.747,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.652.903,14	3.485.796,67
<i>di cui:</i>			
<i>- Fondo pluriennale vincolato</i>			
<i>- Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		274.804,43	273.302,75
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	158.268,13	163.203,11
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL n. 35/13 e s.m. e rifinanziamenti)</i>			
<b>G) Somma finale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>			<b>0,00</b>
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a Legge o PC	(+)		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L+M</b>			<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	7.143.533,63	5.883.293,03
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a Legge o PC	(+)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	7.143.533,63	5.883.293,03
<i>di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'Organo di revisione inoltre attesta:

- di *non aver* rilevato ad oggi gravi irregolarità contabili, tali da incidere anche sugli equilibri del bilancio 2021/2023

## **PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA**

La Legge di bilancio 2019 con i commi da [819 a 827](#) ha permesso di superare il “*Pareggio di bilancio*” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. [247/2017](#) e n. [101/2018](#).

Dal 2019 i Comuni, possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di “*Pareggio di bilancio*”:

- il “*Fondo pluriennale vincolato*” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l'assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all'[art. 204](#) del Tuel.

Il “*Pareggio di bilancio*” coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di Revisione ha analizzato il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica redatto ai sensi dell'[art. 9, comma 1, della Legge n. 243/2012](#), allegato al bilancio di previsione 2021-2023, verificando il rispetto delle norme soprarichiamate.

## ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

### Risultato d'amministrazione presunto

#### Avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2021/2023

La Legge di bilancio 2019 ([art. 1, commi da 897 a 900](#)) prevede l'utilizzo degli avanzi vincolati anche per gli Enti che si trovano in una condizione di disavanzo complessivo.

L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita, agli Enti Locali, per un importo non superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente (risultato di amministrazione al lordo delle quote vincolate, accantonate e destinate dello stesso), al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcdé" e del "Fondo anticipazione di liquidità", incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020, si fa riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione; in caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al Prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'[art. 42, comma 9, del Dlgs. n. 118/2011](#), e di cui all'[art. 187, comma 3-quater](#), del Tuel (verifica da parte della G.C. entro il 31 gennaio, in base ai dati preconsuntivi, che l'importo delle quote vincolate applicate al bilancio di previsione risulti inferiore a individuate nella composizione nel risultato di amministrazione presunto).

Nel caso in cui l'importo della lett. A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il "Fcdé" e al "Fondo anticipazione di liquidità", gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Al bilancio di previsione deve essere allegata una Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 (più sotto riportata).

Il risultato di amministrazione presunto deve essere descritto nella sua composizione nella Nota integrativa: se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, occorre che siano indicate le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

La prima parte della Tabella dimostrativa consente di determinare l'importo del risultato di amministrazione e la seconda parte del prospetto rappresenta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente alla prima annualità a cui si riferisce il bilancio di previsione, ed evidenzia la **quota del risultato di amministrazione accantonata, la quota vincolata del risultato di amministrazione del periodo precedente, la quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti e l'eventuale quota libera dell'avanzo di amministrazione** presunto utilizzabile solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020</b>		
<b>1) Determinazione risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020:</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	543.880,42
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	<b>82.733,73</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	6.772.398,83
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	6.352.131,27
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	-13.245,98
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021</b>	<b>1.033.636,26</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2020	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	

=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020</b>	1.033.636,26
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020:</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2020	
	Fondo anticipazione di liquidità	
	Fondo perdite società partecipate	
	Fondo contenzioso	
	Altri accantonamenti: _____	
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Vincoli derivanti da trasferimenti	
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Altri vincoli da specificare	
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	1.033.636,26
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020:</b>		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
	Utilizzo altri vincoli da specificare	
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	

### **Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2021/2023**

Preso atto che il disavanzo di amministrazione presunto 2020, accertato ai sensi dell'[art. 186, del Tuel](#), dovrà essere immediatamente applicato all'esercizio 2021 contestualmente alla Delibera di approvazione del rendiconto 2020, la Nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura del disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria e le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'[art. 3, comma 13, del Dlg. n. 118/2011](#).

Le eventuali quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione 2021/2023 risultano articolate come di seguito:

<b>Tipologia disavanzo</b>	<b>Importo al 31 dicembre 2019</b>	<b>Importo applicato al 2021</b>
disavanzo di amministrazione "ordinario" (comprensivo del Fcde e del Fal non precedentemente compensato con il Fcde)		
disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ( <a href="#">art. 3, comma 7, Dlg. n. 118/2011</a> )	Da recuperare 1.398.243,82	57.747,62
disavanzo derivante dallo stralcio delle cartelle esattoriali con importo inferiore ad Euro 1.000,00 ( <a href="#">art. 11-bis, comma 6, Dl. n. 135/2018</a> )		
disavanzo da reinscrizione del Fal nell'ammontare della quota parte precedentemente compensata con il Fcde ( <a href="#">art. 39 ter, comma 2, Dl. n. 162/2019</a> )		
disavanzo 2019 pari alla quota parte relativa alla differenza derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del Fcde ( <a href="#">art. 39 quater, comma 1, Dl. n. 162/2019</a> )		
disavanzo derivante dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di Governo ( <a href="#">art. 1, comma 876, Legge n. 160/2019</a> )		
disavanzo procedura di riequilibrio ex <a href="#">art. 243-bis Tuel</a>		
<b>TOTALE DISAVANZO</b>	Da recuperare 1.398.243,82	57.747,62

## Il “Fondo pluriennale vincolato”

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del “Fondo pluriennale vincolato” relativo all’anno 2021.

Tale prospetto partendo dal valore del “Fondo” presunto al 31 dicembre 2020, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal “Fpv” ed imputate all’esercizio 2021;
- la quota di “Fpv” al 31 dicembre 2020 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2021 e rinviata agli esercizi successivi;
- il “Fpv” previsto al 31 dicembre 2021.

Fpv al 31 dicembre 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal Fpv e imputate all’esercizio 2021	Quota del Fpv al 31 dicembre 2020 non destinata ad essere utilizzata nell’esercizio 2020 e rinviata all’esercizio 2021	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2021 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all’esercizio 2022	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2021 con copertura costituita dal Fpv con imputazione all’esercizio 2023	Spese che si prevede di impegnare nell’esercizio 2021 con copertura costituita dal Fpv con imputazione agli esercizi successivi al 2023	Imputazione non ancora definita	Fpv al 31 dicembre 2021
<b>Euro 0,00</b>	<b>Euro 0,00</b>	<b>Euro 0,00</b>	<b>Euro 0,00</b>	<b>Euro 0,00</b>	<b>Euro 0,00</b>	<b>Euro 0,00</b>	<b>Euro 0,00</b>

L’Organo di revisione ha verificato:

- che le modalità di calcolo del “Fondo pluriennale vincolato” rispondano a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria e che nell’anno 2021 siano previste solamente le spese “esigibili” in tale esercizio;
- l’evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2021/2023, secondo il criterio di esigibilità, coperti da “Fpv”;
- la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione di nuovo “Fpv” in competenza 2021/2023.

### “Fondo crediti di dubbia esigibilità”<sup>3</sup>

L’Organo di revisione ha verificato che tutte le entrate, anche quelle di dubbia e difficile esazione siano state previste per una percentuale uguale o superiore a quella prevista dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 3.3, come modificato dall’[art. 1, comma 882](#), della “Legge di bilancio per il 2018”)<sup>4</sup>.

A fronte delle entrate per le quali non è certa la riscossione integrale, è stata iscritta in bilancio un’apposita posta contabile denominata “Accantonamento al Fcde”.

L’Ente Locale *si è avvalso* di quanto previsto all’[art. 107-bis del Dl. n. 18/2020](#) che permette di determinare il Fcde, relativo alle entrate dei Tit. 1 e 3, in deroga al Principio contabile, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

<sup>3</sup> Con i [Commi 79 e 80](#) – “Fondo crediti di dubbia esigibilità” – la Legge di bilancio per il 2020 ha previsto che gli Enti Locali, per gli anni 2020 e 2021, possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il “Fondo crediti di dubbia esigibilità” (“Fcde”) stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione “Fondi e accantonamenti” ad un valore pari al 90% dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il “Fcde”, se nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli Indicatori di cui all’art. 1, comma 859, lett. a) e b), della [Legge n. 145/2018](#) (riduzione del debito commerciale residui di oltre il 10% e ritardo annuale dei pagamenti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’[art. 4 del D.lgs. n. 231/2002](#)).

Gli Enti Locali, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli Enti Locali (vedasi [commi da 784 a 815](#)), previo parere dell’Organo di revisione, possono ridurre il “Fcde” accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

<sup>4</sup> Il Principio contabile n. 4/2 prevede ora che lo stanziamento a Fcde risulti almeno pari al 100% per il 2021, di quello determinabile con i metodi previsti nel Principio contabile stesso.

L'Organo di revisione attesta che l'ammontare del "Fondo crediti dubbia esigibilità" iscritto tra le spese è costituito nel rispetto di quanto previsto dal principio della competenza finanziaria ed ammonta ad Euro 274.804,43

Il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" viene incrementato con i seguenti accantonamenti previsti (Missione 20 – Programma 02 'Fondo svalutazione crediti'):

	2021	2022	2023
Accantonamento di parte corrente	274.804,43	273.302,75	275.451,53
Accantonamento di parte capitale	0,00	0,00	0,00
<b>Accantonamento totale</b>	<b>274.804,43</b>	<b>273.302,75</b>	<b>275.451,53</b>

A tale riguardo il l'Organo di revisione osserva:

- che, salvo le eccezioni previste nel principio contabile, l'Ente continua ad accertare per cassa le seguenti entrate

### Accantonamento altri fondi<sup>5</sup>

Il Fondo di € 299.216,25 è così composto (Missione 20 – Programma 03 Altri fondi):

	Importi 2021
1 Fondo rischi contenzioso (tot. 578.000,00)	240.000,00
2 Fondo oneri futuri	
3 Fondo perdite reiterate organismi partecipati	1.500,00
4 Fondo garanzia crediti commerciali	40.116,25
5 Fondo rinnovi contrattuali	17.600,00

	2021	2022	2023
Accantonamento di parte corrente	299.216,25	183.464,04	186.464,04
Accantonamento di parte capitale			
<b>Accantonamento totale</b>	<b>299.216,25</b>	<b>183.464,04</b>	<b>186.464,04</b>

### Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione rappresenta – nelle seguenti tabelle - le entrate e le spese che rivestono carattere di eccezionalità e non ripetitività, le cui stime hanno un impatto rilevante sugli equilibri del bilancio di previsione 2021/2023:

Entrate			
Tipologia	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022	Importo previsto 2023
Contributo per rilascio permesso di costruire	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	50.200,00	40.672,00	48.244,06
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni per violazione al Codice della strada	15.000,00	15.100,00	15.200,00
Altro (specificare) <sup>6</sup>			
<b>Totale</b>	<b>115.200,00</b>	<b>106.772,00</b>	<b>115.644,06</b>

Spese			

<sup>5</sup> Tra gli altri, devono essere valutati gli accantonamenti per Fondo rischi contenzioso, per indennità di fine mandato degli amministratori, eventuali accantonamenti per rinnovi contrattuali dei dipendenti, accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 552, della Legge n. 147/2013; verificare se gli accantonamenti rispettano le disposizioni del Principio contabile.

<sup>6</sup> Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di entrata.

Tipologia	Importo previsto 2021	Importo previsto 2022	Importo previsto 2023
Consultazioni elettorali o referendarie locali			
Ripiano disavanzi aziende riferite ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Lodo Definitivo 2/12/2020	240.000,00	169.000,00	169.000,00
Altro (specificare) <sup>7</sup>			
<b>Totale</b>	240.000,00	169.000,00	169.000,00

In relazione alle predette poste straordinarie, o non ricorrenti, l'Organo di revisione evidenzia che<sup>8</sup>: le spese relative a Sentenze esecutive ed atti equiparati si riferiscono ad una condanna di lodo arbitrale del 2 dicembre 2020 privo di efficacia esecutiva, in quanto, alla data odierna, non è ancora stata notificata al Comune l'omologa di cui all'art. 825 cpc. Il revisore invita l'Ente a provvedere con tempestività al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel non appena venga notificato il decreto di omologa della sentenza ai sensi dell'art. 825 cpc. Nelle more della suddetta notifica accoglie la proposta di costituzione di un fondo contenzioso per l'intero importo da pagare, incluso le spese legali, che dovrà essere verificato ogni anno e incrementato alla luce anche dell'evoluzione dell'eventuale impugnazione della sentenza. Il revisore richiede inoltre che in occasione dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 sia vincolata la parte di risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali e contenzioso rinviata agli esercizi successivi.

### Indebitamento<sup>9</sup>

L'Organo di revisione dà atto:

- che le entrate derivanti da indebitamento di cui all'[art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003](#), sono interamente destinate al finanziamento di spese d'investimento di cui [all'art. 3, commi 18 e 19](#), della medesima Legge;
- che l'accertamento dei limiti della capacità di indebitamento previsti dall'[art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#), dà le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> (Rendiconto della gestione anno 2019), <a href="#">ex art. 204, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000</a>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.502.007,87
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	941.177,26
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.042.971,47
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>3.486.156,60</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
Livello massimo di spesa annuale:	348.615,66
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui <a href="#">all'art. 207 del Tuel</a> autorizzati fino al 31 dicembre dell'esercizio precedente (1)	195.040,78
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui <a href="#">all'art. 207 del Tuel</a> autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi erariali o regionali in c/interessi su mutui	
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	153.574,88
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31 dicembre dell'esercizio precedente	5.178.894,59
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>5.178.894,59</b>

<sup>7</sup> Inserire una riga per ogni ulteriore tipologia di spesa.

<sup>8</sup> Indicare i possibili riflessi sugli equilibri di bilancio ed eventualmente suggerire azioni per il mantenimento degli stessi negli esercizi futuri.

<sup>9</sup> Per la qualificazione di indebitamento vedasi l'[art. 75, del Dlgs. n. 118/2011](#).

DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Ammin/ni pubbliche e di altri soggetti <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento*	0,00

(1) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

\* Non concorrono al limite dell'indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

- che l'Ente, pertanto, nel triennio 2021/2023 *non supera* il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/2000](#)<sup>10</sup>;

Percentuale incidenza interessi passivi sulle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente (analisi biennio precedente e previsione triennio) :

2019	2020	2021	2022	2023
5,90%	4,64%	5,59%	5,62%	5,65%

- che l'Ente ha *proceduto* nel corso dell'anno 2020 alla moratoria dei mutui in ammortamento;
- che l'indebitamento dell'Ente presenta la seguente evoluzione:

*Entrate derivanti da accensioni di prestiti*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Residuo debito	€ 5.601.384,35	€ 5.334.601,28	€ 4.975.765,59	€ 5.057.789,46	€ 4.824.981,47	€ 5.422.875,45
Nuovi Prestiti	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 346.260,40
Mutuo liquidità	€ -	€ -	€ 437.506,84	€ -	€ 721.237,97	€ -
Prestiti Rimborsati	€ 366.783,07	€ 358.835,69	€ 355.482,97	€ 232.807,99	€ 104.272,87	€ 94.300,04
Rimborso M.liquidità					€ 19.071,12	€ 34.094,63
Estinzione Anticipata						
Altre Variazioni						
<b>Totale fine anno</b>	<b>€ 5.334.601,28</b>	<b>€ 4.975.765,59</b>	<b>€ 5.057.789,46</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>€ 5.640.741,18</b>

Oneri finanziarie	€ 251.984,63	€ 239.099,97	€ 242.041,83	€ 216.906,87	€ 147.579,88	€ 197.666,67
Quote capitali	€ 366.783,07	€ 358.835,69	€ 355.482,97	€ 232.807,99	€ 123.343,99	€ 128.394,67
	€ 618.767,70	€ 597.935,66	€ 597.524,80	€ 449.714,86	€ 270.923,87	€ 326.061,34

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

<sup>10</sup> Il DL n. 95/2012, ha disposto (con l'[art. 16, comma 11](#)) che "il comma 1 dell'[art. 204, del Dlgs. n. 267/2000](#), si interpreta nel senso che l'Ente Locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento".

- che l'Ente, in sede di programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti, ha verificato preventivamente l'effettiva capacità di ricorrere all'indebitamento anche in termini di rimborso futuro delle rate di ammortamento;
- che l'Ente *non ha previsto* stanziamenti per anticipazioni di tesoreria
- che l'Ente nel corso degli esercizi 2021/2023 *non prevede* di procedere alla realizzazione di opere mediante lo strumento del "lease back", del "leasing immobiliare" o del "leasing immobiliare in costruendo";
- che l'Ente *non ha* in essere e/o in programma operazioni di "project financing".

## **ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE CORRENTI** **ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Imposta municipale propria – Imu**

L'Organo di revisione prende atto che le previsioni del gettito Imu 2021-2023, iscritte in bilancio, sono quantificate grazie alle proiezioni effettuate sui database in possesso dell'Ente

Si ritiene che le previsioni di gettito Imu per la triennalità 2021-2023 siano *in linea* rispetto a quanto accertato e riscosso nell'ultimo esercizio a rendiconto approvato nonché agli equipollenti dati di bilancio pre-consuntivati relativi all'esercizio in corso di gestione.

Tenuto conto delle predette motivazioni, l'Organo di revisione *attesta* la congruità delle previsioni iscritte in bilancio.

### **Tassa sui rifiuti - Tari**

In merito alla Tari<sup>11</sup>, l'Organo di revisione:

- ha verificato che la previsione complessiva del gettito Tari 2021-2023, iscritta in bilancio, è quantificata in 732.000,00
- considerata la complessità del tributo e dell'individuazione dei parametri tariffari, ritiene necessario che l'Ente Locale provveda, nel corso del triennio 2021-2023, a monitorare costantemente la correttezza delle stime di gettito, con riferimento alle variabili utilizzate ed ai versamenti che saranno effettuati nel corso del triennio.

L'Organo di revisione ha verificato che il Comune, al fine del procedimento di approvazione dei corrispettivi del servizio di cui alla Deliberazione Arera n. 443/2019 ricopre i seguenti ruoli:

- gestore
- Ente territorialmente competente.

L'Ente Locale *non si è avvalso* della disposizione dell'art. 107, comma 5, Dl. n. 18/2020, ovvero, avendo determinato le Tariffe Tari sulla base del Pef 2019, della possibilità di ripartire l'eventuale conguaglio con il Pef 2020 (maggiore spesa effettiva di competenza 2020) fra gli anni 2021, 2022 e 2023.

L'Organo di revisione ha verificato che le modalità di applicazione della Tari rispondono a quanto previsto dal dettato normativo e *ritiene* congrua la previsione iscritta in bilancio.

---

<sup>11</sup> Il Decreto fiscale Dl. n. 124/2019 con l'[art. 38-bis](#) - *Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali* – ha introdotto un'importante novità sul riversamento del Tefa: nel caso di pagamenti effettuati tramite F24, a partire dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'[art. 22, comma 3 del medesimo Dlgs. n. 504/1992](#), che attribuisce a ciascun Ente l'importo spettante dai versamenti Tari effettuati dai contribuenti tramite F24, provvederà al riversamento del tributo spettante direttamente alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione dello 0,30% spettante al Comune.

## Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 816 e ss., della Legge n. 160/2019](#).

Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la Tosap, il Cosap, l'Icp, il Dpa, il Cimp e il canone non ricognitorio *ex art. 27, commi 7 e 8*, del Codice della strada limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

La norma prevede che il gettito derivante da nuovo canone deve essere pari al gettito derivante dai tributi sostituiti dal predetto Canone.

Il Regolamento attuativo del Canone sarà adottato con Deliberazione Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nonché nei limiti previsti dai precetti di legge, ha allocato in bilancio maggiori entrate per circa 50.000 annue.

### **Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.**

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 837 e ss., della Legge n. 160/2019](#).

Il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate si applica in deroga alle disposizioni concernenti il "Canone patrimoniale" di cui all'[art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019](#) e sostituisce la Tosap, il Cosap, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la Tari giornaliera.

## Imposta di scopo

Il Comune non ha previsto l'imposta di scopo.

## Addizionale comunale Irpef

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998](#), come sostituito dall'[art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006](#).

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare ha aumentato l'aliquota al livello massimo ed eliminato la soglia di esenzione.

Anno 2019 Aliquota ____ % <i>(dati definitivi comunicati dal Ministero)</i>	Anno 2020 Aliquota scaglioni % <i>(previsione assestata)</i>	Anno 2021 Aliquota 0,80 % <i>(previsione)</i>	Anno 2022 Aliquota 0,80 % <i>(previsione)</i>	Anno 2023 Aliquota 0,80 % <i>(previsione)</i>
Euro _____	Euro 180.662,57	Euro 250.000,00	Euro 250.000,00	Euro 250.000,00

In relazione a quanto sopra evidenziato, l'Organo di revisione fa presente che l'Ente ha determinato la presente entrate con la seguente modalità: proiezione portale federalismo fiscale e ritiene congrua la previsione iscritta in bilancio.

## Imposta di soggiorno/Contributo di sbarco

Il Comune non ha previsto l'imposta di soggiorno.

## Recupero evasione tributaria

L'entrata in oggetto presenta il seguente andamento previsionale, posto a confronto con gli ultimi dati a rendiconto:

	Esercizio 2019	Esercizio 2020 Preconsuntivo	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Previsione	-----	-----	50.200,00	40.672,00	48.244,06
Accertamento		42.327,34	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)			-----	-----	-----

I residui attivi al 1° gennaio 2020 per contributi derivanti dalla partecipazione del Comune al recupero dell'evasione tributaria risultano il portato della seguente evoluzione contabile:

descrizione	importo
Residui attivi al 1° gennaio 2020	
Riscossioni in conto residui – anno 2020	
Residui eliminati per inesigibilità o dubbia esigibilità	
Residui rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2020	

L'Organo di revisione al riguardo invita il comune ad un miglior presidio dell'attività di recupero dell'evasione, soprattutto per le annualità a rischio prescrizione.

### “Fondo di solidarietà comunale”<sup>12</sup>

Normativa di riferimento: [art. 1, comma 380, lett. b\), f\) della Legge n. 228/2012](#); [art. 13, del Dl. n. 201/2011](#); [art. 1, comma 380-ter, lett. a\), b\), c\) della Legge n. 228/12](#); [Dl. n. 78/2015](#).

L'Organo di revisione prende atto delle seguenti modalità di determinazione del “Fondo di solidarietà comunale” 2021, previsto per Euro **515.435,20 e in proposito ritiene congrua la previsione di bilancio.**

## ENTRATE DA TRASFERIMENTI<sup>13</sup>

### Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti pubblici<sup>14</sup>

L'Organo di revisione dà atto che:

- le previsioni di entrata dei trasferimenti erariali sono state iscritte sulla base di elementi conoscitivi<sup>15</sup>;
- sono stati iscritti in bilancio trasferimenti regionali per complessivi Euro 2.712.144,45 tenuto conto<sup>16</sup>:
  - di quanto già comunicato dalla Regione;
  - di quanto previsto da Leggi regionali già in vigore;
  - delle funzioni delegate da Leggi regionali già in vigore;

<sup>12</sup> Le risorse del Fondo di solidarietà comunale nel 2021 saranno incrementate sulla base dei fabbisogni standard per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido.

<sup>13</sup> Le assegnazioni 2020 agli Enti sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali (stanziamenti effettuati con l'[art. 106 Dl. n. 34/2020](#) e l'[art. 39 Dl. n. 104/2020](#)) hanno ristorato provvisoriamente la «perdita di gettito» 2020 da “Covid-19”, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato nel 2020 a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese.

Per stabilire le assegnazioni definitive dei ristori è stata prevista un'apposita Certificazione delle “perdite di gettito” da trasmettere alla RgS entro il 30 aprile 2021, e da esaminare in verifica entro il 30 giugno 2021 da parte dell'apposito Tavolo tecnico.

Qualora le assegnazioni risultassero eccedenti rispetto alle spese certificate potrebbe risultare prudenziale stanziare in spesa, qualora non effettuato un congruo accantonamento già nel 2020, risorse adeguate per fronteggiare un'eventuale richiesta di restituzione.

<sup>14</sup> Il [comma 554 - Contributo Imu/Tasi](#) – della Legge di bilancio per il 2020 ha previsto che per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della Tasi di cui all'[art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013](#), è attribuito ai Comuni interessati un contributo complessivo di Euro 110 milioni, da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun Comune nell'Allegato A al Decreto Ministero dell'Interno 14 marzo 2019.

<sup>15</sup> Questa indicazione è funzionale per verificare il livello di attendibilità di quanto previsto in bilancio.

<sup>16</sup> Contrassegnare e completare la voce che interessa

- delle richieste di finanziamento già presentate o che si intende presentare alla Regione nel corso del 2021.
- i trasferimenti sono stati imputati a bilancio secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#)).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Organo di revisione *ritiene* congrue le previsioni iscritte in bilancio.

Raccomanda tuttavia agli Organi dell'Ente:

- l'adozione di un sistema di costante monitoraggio dei trasferimenti erariali effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dal Ministero dell'Interno ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio;
- che gli impegni di spesa a fronte di trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione del finanziamento;
- che, a livello di Peg, le spese conseguenti a trasferimenti con vincolo di destinazione vengano tenute opportunamente distinte dalle altre previsioni di spesa.

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

**Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione “Codice della strada” ([art. 208, del Dlgs. n. 285/1992](#))**

Le previsioni per gli esercizi 2021/2023 presentano i seguenti valori in *continuità/discontinuità* con i dati rendicontati per l'ultimo esercizio approvato e la corrente annualità:

	Esercizio 2019	Esercizio 2020 Preconsuntivo	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Previsione	-----	-----	15.000,00	15.100,00	15.200,00
Accertamento		10.000,00	-----	-----	-----
Riscossione (competenza)			-----	-----	-----

La parte legislativamente vincolata della previsione (50%) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Esercizio 2019	Esercizio 2020 Preconsuntivo	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Spesa corrente			7.500,00	7.550,00	7.600,00
Spesa per investimenti					

L'Organo di revisione dà atto che:

- l'entrata in questione è *stata* altresì iscritta in bilancio tenendo conto di quanto previsto all'[art. 162, commi 1 e 4, del Dlgs. n. 267/2000](#), per l'importo lordo che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio (e non per l'importo che si prevede effettivamente di introitare);
- una quota pari ad almeno il 50% dei proventi derivanti da contravvenzioni al “Codice della Strada” è *stata* destinata per interventi previsti dall'[art. 208, comma 4, del Dlgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120/2010](#).

### **Entrate da Servizi scolastici, Servizi per l'infanzia, Attività culturali, servizi sportivi e Servizi sociali**

L'Organo di revisione dà atto che il gettito delle entrate 2021-2023 derivanti da tali attività è stato previsto tenendo conto delle modifiche tariffarie approvate dalla Giunta con le dovute Deliberazioni, che costituiscono allegato obbligatorio al proposto bilancio di previsione.

L'Organo di revisione dà atto altresì che, per l'ammissione ai predetti servizi ed attività, ove non rivolti alla generalità della popolazione interessata, e per la determinazione di quote ridotte di compartecipazione

alle spese, l'Ente  *applica/ non applica* i "criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", di cui all'[art. 59, comma 51, della Legge n. 449/1997](#), e successive modificazioni.

### **Proventi delle Farmacie comunali**

L'Organo di revisione dà atto che i proventi da Farmacie comunali non sono stati previsti per l'esercizio 2021.

### **Proventi derivanti dalle gestioni di beni dell'Ente**

L'Organo di revisione dà atto, in ordine alle rendite del patrimonio dell'Ente:

- che  *non è stato* allegato al bilancio l'elenco degli immobili locati a terzi, con l'indicazione del relativo canone annuo;
- che nel corso dell'anno 2020  *non si è provveduto* all'adeguamento dei relativi canoni;
- che per l'anno 2021  *non si prevede* di adeguare i relativi canoni;
- che il gettito per l'esercizio 2021 è stato previsto  *tenendo conto* dei predetti adeguamenti;

### **Interessi attivi**

Il Comune non ha previsto interessi attivi.

### **Utili/perdite da Aziende e Società Partecipate**

L'Organo di revisione dà atto che, in ordine alla predetta voce di entrata, il Comune ha previsto, in relazione all'esercizio 2021:

e che il relativo gettito è stato calcolato tenendo conto delle disposizioni in materia di credito d'imposta sui dividendi distribuiti ai Comuni da Società, comunque costituite, che gestiscono servizi pubblici locali, di cui all'[art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 344/2003](#) avente per oggetto "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'[art. 4, della Legge n. 80/2003](#)", come integrate dall'[art. 1, comma 52, della Legge n. 311/2004](#);

In relazione a quanto sopra, l'Organo di revisione rileva che ha provveduto alla revisione annuale del piano delle partecipate.

## **ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE CORRENTI<sup>17</sup>**

L'Organo di revisione per quanto riguarda le modalità di previsione delle principali poste relative alle spese correnti, ha  *tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei "Servizi Finanziari" dell'Ente*, e ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

### **Spesa per il personale**

In quanto alle politiche di contenimento della spesa per il personale, l'Organo di revisione, considerato quanto previsto dal Principio contabile applicato della contabilità finanziaria ([Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011](#)), dà atto che la medesima è stata calcolata:

- *tenendo* conto delle previsioni incluse nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'[art. 6 e 6-ter](#) del Dlgs. n. 165/2001 e dei principi contenuti nelle linee di indirizzo approvato con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018;

(*tenendo* conto di quanto disposto dall'[art. 1 comma 762, della Legge n. 208/2015](#) (rispetto del Pareggio di bilancio));

---

<sup>17</sup> Per maggiori approfondimenti riguardo alle verifiche sulla gestione della spesa, il Centro Studi Enti Locali Spa ha predisposto il manuale "Le schede di lavoro per i principali adempimenti del Revisore di un Ente Locale".

➤ *tenendo* conto che gli Enti Locali devono assicurare il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'[art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quarter della Legge n. 296/2006](#);

*(per gli Enti assoggettati e non assoggettati un tempo al Patto di stabilità)*

➤ *tenendo* conto che l'[art. 1, comma 450, della Legge n. 190/2014](#), ha disposto agevolazioni per promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli Enti Locali interessati da processi di aggregazione e di gestione associata nei seguenti termini:

- i Comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli Enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non sono interessati, nei primi 5 anni dalla fusione, dagli specifici vincoli e dalle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- i Comuni minori che devono esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali, devono considerare in maniera cumulata le spese di personale e le facoltà assunzionali, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

Verifica rispetto del limite di cui all'[art. 1, comma 557-quater \(o comma 562\), della Legge n. 296/2006](#):


L'Organo di revisione, riguardo alla spesa del personale, evidenzia che<sup>18</sup> con delibera della Giunta n. 116 del 15/12/2020 si è variato il piano triennale del personale, eliminando ogni nuova assunzione.

L'Organo di revisione evidenzia che, oltre ai parametri normativi, l'effettiva attivazione delle procedure di reclutamento richiede anche il rispetto di una serie di condizioni:

- approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno di personale ([art. 6 del Dlgs. n. 165/2001](#) e [art. 91](#) del Tuel);
- attestazione annuale che non vi sono dipendenti in sovrannumero e/o in eccedenza ([art. 33, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001](#));
- avvenuta trasmissione con modalità telematiche alla Ragioneria generale dello Stato dell'attestazione del rispetto del vincolo del Pareggio di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno ([Legge n. 232/2016](#));
- approvazione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ([art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/2006](#), e [art. 6, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#));
- approvazione del Piano della *performance*;
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle Intese e dei Patti di solidarietà [art. 1, comma 508, Legge n. 232/2016](#);
- attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ([art. 27, del Dl. n. 66/2014](#));
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ([Dl. n. 113/2016](#)).

Per l'anno 2021 l'Ente, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato utilizza la disciplina prevista dall'[art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019](#) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 secondo la disciplina attuativa prevista dal [Dm 17 marzo 2020](#) e dalla Circolare esplicativa interministeriale del 13 maggio 2020

Con riferimento alla copertura di posti a tempo indeterminato, tramite assunzioni o procedure di mobilità, l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 15/12/2020<sup>19</sup>:

**anno 2021**

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. \_\_\_\_ unità;

**anno 2022**

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. \_\_\_\_ unità;

**anno 2023**

- assunzioni a tempo indeterminato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- assunzioni a tempo indeterminato parziale per n. \_\_\_\_ unità;

In materia di lavoro flessibile:

l'Ente ha tenuto conto delle disposizioni dell'[art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010](#)<sup>20</sup>, in base al quale gli Enti possono far ricorso:

<sup>18</sup> Nel caso di aumento della spesa per gli anni 2021-2022-2023, inserire le motivazioni.

<sup>19</sup> Indicare il riferimento alla Deliberazione della G.C. con cui è stata approvata la programmazione triennale di fabbisogno del personale.

<sup>20</sup> Tenendo presente che tali limiti – ai sensi dell'[art. 11, comma 4-bis del Dl. n. 90/2014](#) convertito con Legge n. 114/2014 – non si applicano:

a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti ([art. 3, comma 9, Dl. n. 90/2014](#));

b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'[art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- a personale a tempo determinato o con convenzioni nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sempre con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente;

- *ha* tenuto conto che il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 non si applica:
  - a) con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Ue. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;
  - b) agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557-*quater* e 562, [dell'art. 1, della Legge n. 296/2006](#), nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ([art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/2014](#) convertito con Legge n. 114/2014)<sup>21</sup>;
- *ha/non ha* applicato la disposizione di favore dettata dall'[art. 11, comma 4-quater, del Dl. n. 90/2014](#) convertito con Legge n. 114/2014, per le assunzioni stagionali della Polizia locale nei piccoli Comuni turistici, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti<sup>22</sup>;
- *ha/non ha* tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 34, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#)<sup>23</sup>.

Con riferimento alle assunzioni con forme di lavoro flessibile l'Ente ha programmato, come risultante dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 15/12/2020 <sup>24</sup>:

**anno 2021**

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. \_\_\_\_ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. \_\_\_\_ unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile \_\_\_\_\_;

**anno 2022**

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. \_\_\_\_ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. \_\_\_\_ unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile \_\_\_\_\_;

**anno 2023**

- assunzioni a tempo determinato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- assunzioni a tempo determinato parziale per n. \_\_\_\_ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato pieno per n. \_\_\_\_ unità;
- proroghe di contratti a tempo determinato parziale per n. \_\_\_\_ unità;
- attivazione di altre forme di lavoro flessibile \_\_\_\_\_.

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Lavoro flessibile						

Inoltre,

<sup>21</sup> Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

<sup>22</sup> A tali Enti, infatti, a decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'[art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006](#) non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di Polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

<sup>23</sup> In base al quale le assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco di cui al medesimo [art. 34](#).

<sup>24</sup> Indicare il riferimento alla Deliberazione G.C. con cui è stata approvata la programmazione triennale di fabbisogno del personale.

- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale<sup>25</sup>.
- l'Ente *non* ha rilevato situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'[art. 33, del Dlgs. n. 165/2001](#).

---

<sup>25</sup> I Collegi dei revisori dei conti e gli Organi di controllo interno delle Amministrazioni che attivano tali processi sono tenuti a vigilare e a dare evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, dei quali l'Ente Locale deve tenere conto ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale.

## Contrattazione decentrata integrativa

In merito all'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale l'Organo di revisione riconosce che le pertinenti previsioni di bilancio sono volte a perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa di personale in coerenza con i vincoli alla relativa dinamica retributiva, nella specie considerata con riguardo alle componenti del trattamento accessorio.

Va sottolineato che ai sensi dell'[art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In merito alla determinazione del suddetto limite, è intervenuto l'[art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019](#), convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "*Crescita*") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'[articolo 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017](#), secondo la modalità indicata nel Dm. attuativo del 17 marzo 2020 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018. Diversamente qualora il rapporto sia peggiorativo il [Dm. 17 marzo 2020](#) prevede che "*è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*". Il limite iniziale è da considerare appunto il valore assoluto dell'importo del trattamento accessorio del 2016, che costituisce, quindi, il valore economico sotto il quale il trattamento accessorio non deve mai scendere.

Fermo restando il predetto tetto di spesa, i seguenti istituti non sono soggetti al rispetto del limite del limite al trattamento accessorio:

- le economie del fondo anno precedente nei casi in cui il disposto contrattuale lo preveda (per analogia anche le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente);
- le quote per incentivi funzioni tecniche *ex* [art. 113, del Dlgs. n. 50/2016](#) ([Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 6/2018](#));
- i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione ([Corte dei Conti, Sezione Riunite n. 51/2011](#));
- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo ([Circolare Mef-RgS. n. 19/2017](#));
- le economie derivanti dall'attuazione dei Piani di razionalizzazione, qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, ovvero all'attivazione di nuovi servizi ([Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, Delibera n. 136/2017](#));
- gli incentivi Imu-Tari *ex* [art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018](#);
- i differenziali degli incrementi degli importi delle retribuzioni di posizione e risultato delle PO, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell'articolo 15 del Ccnl 21.5.2020, come previsto [dall'art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018](#), convertito in Legge n. 12/2019.

L'Organo di revisione dà atto, per il *personale non dirigente* del Comparto Funzioni Locali:

- che è stato costituito il "*Fondo delle risorse per la Contrattazione integrativa*" per l'anno 2020, nel rispetto di quanto previsto dall'[art 23, Dlgs. n. 75/2017](#) ai sensi del quale "*a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*", tenuto conto di quanto previsto dall'[art. 33 comma 2, del Dl. n. 34/2019](#), convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "*Crescita*");
- che le risorse del Fondo per l'anno 2021 sono conformi alle disposizioni contenute nel Ccnl. di riferimento;
- che le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 5, lett. b\), del Ccnl. 21 maggio 2018](#), sono/ non sono legate al conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance

o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

- le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 4, del Ccnl. 21 maggio 2018](#), trovano adeguata giustificazione nella sussistenza della relativa capacità di spesa prevista dal bilancio;
- che le risorse variabili di cui all'[art. 67, comma 3 del Ccnl. 21 maggio 2018](#), sono prevalentemente destinate ai trattamenti economici di cui all'[art. 68, comma 2](#), lett. da a) a f), con riserva di almeno il 30% alla performance individuale;
- sono stati individuati i criteri per l'attribuzione dei compensi relativi alla *performance* del personale dipendente;
- *non ha* programmato progressioni orizzontali negli anni 2021-2022-2023;
- *non ha* programmato progressioni verticali negli anni 2021-2022-2023.

### Spesa per incarichi esterni

L'Organo di revisione, con riferimento alla spesa per incarichi inserita nel bilancio di previsione, dà atto che:

- l'Ente *non* ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma ([art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007](#)) in quanto non redatto;
- l'Ente *non ha* tenuto conto dei criteri e delle modalità per l'attribuzione degli incarichi esterni, in quanto non presente;
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001](#), in materia di presupposti per l'affidamento di incarichi esterni;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 1, comma 146, della Legge n. 228/2012](#) (“*Legge di stabilità 2013*”), in merito all’obbligo di conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
- l'Ente ha tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/2010](#), secondo cui “*a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009*”;
- l'Ente *ha* tenuto conto di quanto disposto dall'[art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012 e s.m.i., in base al quale gli Enti Locali non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Agli Enti “*è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo (ndr. le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2011, nonché le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa) e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del Dl. n. 101/2013. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna Amministrazione*”.

### Spese per acquisto di beni di consumo e per prestazioni di servizi

L'Organo di revisione, rammentata la disciplina in materia, riportata:

- dall'[art. 6-bis, del Dlgs. n. 165/2001](#), riguardo agli acquisti sul mercato di servizi originariamente autoprodotti dall'Ente Locale e al conseguente obbligo di ottenere correlate economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale;

- dall'[art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.](#);
- dall'[art. 1, commi 1, 7 e 8, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'[art. 1, comma 13, del Dl. n. 95/2012](#), convertito con Legge n. 135/2012;
- dall'[art. 37, del Dlgs. n. 50/2016](#);
- dall'[art. 21 del Dlgs. n. 50/2016](#);
- dall'[art. 23-ter, del Dl. n. 90/2014 convertito con Legge n. 114/2014](#);
- dall'[art. 1, comma 510, della Legge n. 208/2015 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);
- dall'[art. 1, commi da 512 a 520, della Legge n. 208/2015 \("Legge di stabilità 2016"\)](#);

dà atto:

- che, per quanto riguarda l'acquisto di beni, nel Titolo I (spesa corrente), sono state inserite unicamente le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, mentre le previsioni di spesa riguardanti l'acquisto di beni immobili, mobili, macchine, attrezzature tecnico-scientifiche e di beni specifici per realizzazioni in economia sono state inserite al Tit. II del bilancio (spese in conto capitale).

### Spese legali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* provveduto alla determinazione dell'accantonamento del "Fondo rischi spese legali" sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'Ente formatosi negli esercizi precedenti secondo quanto previsto alla lett. h), Punto 5.2, del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria<sup>26</sup>.

### Interessi passivi

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente nella triennalità 2021-2023:

- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria;
- *non prevede* di ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria nei limiti previsti [dall'art. 222, del Dlgs. n. 267/2000](#);
- *ha* correttamente previsto gli interessi passivi di competenza delle annualità di bilancio per tutti i mutui accessi negli esercizi pregressi quali risultano dai relativi piani di ammortamento opportunamente aggiornati.

### Imposte e tasse

L'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- *ha effettuato* l'opzione di cui [all'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. 446/1997](#), per la determinazione dell'Irap per le attività commerciali secondo il metodo del "valore della produzione";
- *ha escluso* dalla base imponibile Irap mensile, calcolata secondo il metodo retributivo, ai sensi [dell'art. 11, del Dlgs. n. 446/1997](#), come modificato dall'art. 16 della Legge n. 388/2000 e indicato nelle istruzioni ministeriali alla dichiarazione Irap, le spese erogate relative ai dipendenti disabili, così come definiti [dall'art. 1, della Legge n. 68/1999](#);
- non svolge le attività da considerarsi oggettivamente commerciali ai sensi di quanto disposto dall'[art. 4, comma 5, del Dpr. n. 633/1972](#) e successive modificazioni;

<sup>26</sup> In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

- in relazione alle predette attività commerciali, ha l'opzione di cui [all'art. 36, comma 3, del Dpr. n. 633/1972](#), per la tenuta della contabilità separata ai fini Iva, ovvero [dell'art. 36-bis, del Dpr. n. 633/1972](#), per i servizi svolti in regime di esenzione;
- ha proceduto all'applicazione, ai servizi rilevanti Iva, delle norme in vigore dal 1° gennaio 2015 su “split payment” e “reverse charge”, ai sensi:
  - [dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014](#);
  - del [Dm. 23 gennaio 2015](#) e s.m.i., attuativo delle norme sullo “split payment”;
  - delle Circolari Agenzia Entrate n. [14/E](#) del 2015, n. [15/E](#) del 2015 e n. [27/E](#) del 2017, di chiarimento delle norme su “reverse charge” e su “split payment”;

## Fondo di riserva

L'Organo di revisione dà atto che nella Missione 20 “Fondi e Accantonamenti”, Programma 1, è stato previsto l'importo di Euro 11.000,00 a titolo di “Fondo di riserva” pari al 0,30 %<sup>27</sup> del totale delle spese correnti e quindi rientra nei limiti di cui [all'art. 166, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#). Inoltre, nella stessa Missione e Programma è previsto “Fondo di riserva” di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali.

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto che:

- si è dato corso alla disposizione relativa alla predisposizione del “Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” contenuto nel Dup ([art. 58, del Dl. n. 112/2008](#));

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2021-2023 le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali saranno utilizzate esclusivamente per finanziare le spese di investimento o per finanziare fino al 2021 la quota capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento<sup>28</sup>.

## Contributo per “permesso di costruire”

L'Organo di revisione dà atto che il Comune *ha recepito/ non ha recepito* la regolamentazione disposta dall'[art. 1, commi 460-461, della Legge n. 232/2016](#), secondo cui i proventi da permessi di costruire (e relative sanzioni per mancato pagamento) vanno *destinati esclusivamente e senza limiti temporali*:

- ✓ alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
- ✓ al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate,
- ✓ a interventi di riuso e di rigenerazione,

<sup>27</sup> Ai sensi dell'[art. 166, del Dlgs. n. 267/2000](#), il fondo di riserva deve essere ricompreso fra lo 0,3% e il 2% del totale delle spese correnti previste nel bilancio. L'[art. 3, comma 1, lett. g\), del Dl. n. 174/2012](#), prevede che, nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. [195](#) e [222](#) (anticipazione di Tesoreria e/o utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione), il limite minimo del Fondo di riserva deve essere elevato 0,45% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

<sup>28</sup> In tal caso gli Enti devono dimostrare:

- di avere, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e totale dei debiti da finanziamento superiore a 2;
- di non aver incrementato, in sede di bilancio di previsione, la spesa corrente ricorrente, come definita dall'Allegato 7 al [Dlgs. n. 118/2011](#) (spesa prevista a regime e non limitata a uno o più esercizi, tenuto conto che sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti: le consultazioni elettorali o referendarie locali, i ripiani disavanzzi pregressi di Aziende e Società e gli altri trasferimenti in conto capitale, gli eventi calamitosi, le Sentenze esecutive ed atti equiparati, gli investimenti diretti, i contributi agli investimenti);
- di essere in regola con la determinazione degli accantonamenti al “Fide”.

- ✓ a interventi di demolizione di costruzioni abusive,
- ✓ all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico,
- ✓ a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine,
- ✓ a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Gli oneri, quindi, sono un'entrata vincolata per legge e ciò comporta l'impossibilità di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa dei Tit. II o III, ma è d'obbligo la dimostrazione dell'utilizzo specifico per le fattispecie di fruizione previste dal Legislatore.

Le previsioni per gli esercizi 2021/2023 presentano le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi pregressi:

	<b>Esercizio 2019 Consuntivo</b>	<b>Esercizio 2020 (o preconsuntivo)</b>	<b>Esercizio 2021</b>	<b>Esercizio 2022</b>	<b>Esercizio 2023</b>
Previsione	-----	-----	50.000,00	51.000,00	52.000,00
Accertamento			-----	-----	-----
Riscossione (competenza)			-----	-----	-----

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa corrente negli anni passati è avvenuta e per il triennio 2021-2023 è prevista nel modo seguente:

- anno 2019 0% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto).
- anno 2020 0% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto),
- anno 2021 0% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto),
- anno 2022 0% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto).
- anno 2023 0% (in costanza del vincolo di destinazione suddetto);

## ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto in proposito comunicato dal Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, dà atto:

- che tutti gli interventi inclusi nell'Elenco annuale e nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'[art. 21, del Dlgs. n. 50/2016](#), sono stati puntualmente riportati nella parte in conto capitale del bilancio di previsione;
- che l'Elenco annuale ed il Programma triennale dei lavori pubblici (allegati al Dup 2021/2023):
  - sono stati redatti in conformità alle regole e ai metodi previsti dal Dm. Infrastrutture e Trasporti 24 ottobre 2014, nonché in concordanza ai precetti degli [art. 21, commi 8, 9](#) e art. [216](#), comma 3, del Dlgs. n. 50/2016;
  - sono stati adottati entro il 15 ottobre 2020 dalla Giunta comunale;
  - sono stati pubblicati per almeno 60 giorni all'Albo pretorio del Comune;
- che le spese per manutenzioni indicate nei predetti programmi e previste nella parte in conto capitale del bilancio di previsione si riferiscono unicamente ad interventi di manutenzione straordinaria, mentre le spese per la manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili sono state previste nella parte corrente del bilancio;
  - che per la progettazione delle opere e degli interventi previsti nell'Elenco annuale delle opere pubbliche è stato previsto di utilizzare le professionalità esistenti all'interno dell'Ente;
  - di ricorrere a professionisti esterni, le cui relative spese:
    - *di non ricorrere*, per il finanziamento di quest'ultime spese, al “Fondo rotativo per la progettualità” presso la Cassa DD.PP. di cui [all'art. 1, comma 54, della Legge n. 549/1995](#), e successive modificazioni;

Riconosciuto che, oltre alle modalità di copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi previste dall'[art. 200 del Tuel](#), di seguito enunciate:

- a) risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione, confluite nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
  - b) risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
  - c) utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto [dall'art. 187](#). Il risultato di amministrazione può confluire nel “Fondo pluriennale vincolato” accantonato per gli esercizi successivi;
- c-bis) altre fonti di finanziamento individuate nei principi contabili allegati al [Dlgs. n. 118/2011](#);

## ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione, prende atto che:

- l'Organo consiliare dell'Ente ha approvato, con deliberazione il provvedimento di razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 (*ex* [art. 20, del Dlgs. n. 175/2016](#));
- l'Ente *ha* provveduto alla trasmissione del suddetto provvedimento alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti (*ex* [art. 20, comma 3, del Dlgs. n. 175/2016](#));
- *l'Ente non ha implementato alcun sistema di controllo interno sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni;*
- l'Ente ha attivato un monitoraggio costante sulle Società partecipate non quotate e sugli altri Organismi gestionali esterni, sia in funzione di quanto previsto [nell'art. 147, comma 2, lett. a\) e b\), del Tuel](#), sia per dar corso al controllo sugli equilibri finanziari imposto [dall'art. 147-quinquies, del Tuel](#);

L'Organo di revisione rileva, inoltre, che le previsioni di bilancio riferibili alle dinamiche degli Organismi partecipati:

- *sono* in linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'[art. 6, comma 2](#), e dell'[art. 14, comma 2 e ss., del Dlgs. n. 175/2016](#), in materia di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- *sono compatibili* con il disposto normativo contenuto nell'[art. 14, comma 5, del Dlgs. n. 175/2016](#), che prevede per le Amministrazioni pubbliche inserite nell'Elenco Istat il “divieto di soccorso finanziario” nei confronti di Società partecipate non quotate che, per 3 esercizi consecutivi, abbiano registrato perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili a copertura di perdite anche infrannuali;
- *tengono* del precetto normativo contenuto [nell'art. 1, comma 555, della Legge n. 147/2013](#), il quale si rivolge alle Aziende speciali e alle Istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle Pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione. Tale precetto prescrive che, a decorrere dall'esercizio 2017, l'aver conseguito risultati di esercizio negativi per 4 dei 5 esercizi precedenti comporta la messa in liquidazione dei prefati soggetti. Laddove se ne ravvisano i presupposti, il Legislatore concede un termine di 6 mesi, decorrente dalla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto dell'ultimo esercizio, per avviare la procedura di scioglimento. L'eventuale inerzia delle Amministrazioni controllanti comporta responsabilità erariale e la nullità dei successivi atti di gestione.

L'Organo di revisione attesta che il Comune, sulla base delle informazioni economico-patrimoniali e finanziarie acquisite con l'attività di monitoraggio degli andamenti degli Organismi partecipati:

L'Organo di revisione rileva che le previsioni, espresse in termini di risorse da impegnare, riferite agli Organismi partecipati per “*oneri derivanti da coperture di disavanzi o perdite*”, nonché per “*oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione*” [Macroaggregato “*Altri trasferimenti in conto capitale*” (U 02.04.00.00.000)] *sono state sommate* alle previsioni di competenza relative alle spese correnti ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio (parte corrente) *ex* [art. 162, comma 6, del Tuel](#).

L'Organo di revisione attesta, altresì:

- che l'Ente controllante, giusta applicazione [dell'art. 18, comma 2-bis, del Dl. n. 112/2008](#), convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, *ha emanato* l'atto di indirizzo che definisce per ciascuna Azienda speciale o Istituzione specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo presente del settore in cui ciascuno dei citati soggetti opera. [In presenza di “*Aziende speciali e (...) Istituzioni che gestiscono Servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex Ipab) e le farmacie*”, l'Ente controllante non è tenuto all'emanazione dell'atto di indirizzo contenente criteri e modalità per dar corso alla riduzione del costo del lavoro

degli stessi Organismi partecipati<sup>29</sup> (per questi soggetti ad oggi è previsto soltanto l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente alla quantità di servizi erogati)];

- che l'Ente, visto l'[art. 19, commi 5, 6 e 7, del Dlgs. n. 175/2016](#), ha *fissato*, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle Società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, nonché del settore in cui ciascun soggetto opera;

## ULTERIORI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL BILANCIO VERIFICA DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Preso atto che,

- ai sensi dell'[art. 242, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000](#), sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita Tabella allegata al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali - almeno la metà - presentano valori deficitari;
- gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura (con proventi tariffari e contributi finalizzati) del costo di alcuni servizi di cui all'[art. 243, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 267/2000](#);
- nell'ambito dei riscontri posti in essere sull'eshaustività e la corrispondenza ai precetti di legge degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023, la verifica della Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dall'[art 172, comma 1, lett. d\), del Dlgs. n. 267/2000](#), ha *consentito* di:
  - a) accertare che la Tabella è *conforme* - in termini di parametri - ai contenuti normativi del - tuttora vigente - [Dm. Interno 18 febbraio 2013](#) (vista la diretta applicabilità del Decreto al triennio, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli precedenti ai sensi dell' [art. 242, comma 2 del Dlgs. n. 267/2000](#));
  - b) esprimere un giudizio positivo sulla coerenza e sull'attendibilità contabile dei valori stimati inseriti dall'Ente per la triennalità 2021-2023, dei quali, in ottemperanza all'obbligo di legge, più della metà presentano valori "non deficitari".

## TEMPESTIVITÀ E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/2009](#), convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, e prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, ha previsto che gli enti locali adottino opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito *internet* dell'Amministrazione. Nel rispetto delle suddette misure il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

In merito a tali adempimenti, l'Organo di revisione dà atto che l'Ente *ha provveduto* ad adottare provvedimenti atti a garantire quanto previsto dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), del Dl. n. 78/2009](#).

---

<sup>29</sup> L'esonero non è previsto per le Aziende speciali multiservizi qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi sia pari o inferiore al 50% del totale valore della produzione.

Con l'intento di favorire la tracciabilità dei pagamenti per la lotta all'evasione, è previsto che gli stipendi, le pensioni e i compensi comunque corrisposti dagli Enti Locali in via continuativa a prestatori d'opera ed ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 Euro, debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ([art. 2, comma 4-ter, del Dl. n. 138/2011](#)).

L'Organo di revisione ha verificato che, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 862, della Legge n. 145/2018, come prorogato al 2021 [dall'art. 1, comma 854, della Legge n. 160/2019](#), l'Ente Locale *ha/non ha* stanziato il Fondo di garanzia per i debiti commerciali qualora il Comune non rispetti indicatori qualora l'Ente non abbia ridotto lo *stock* di debiti o registra ritardi nei pagamenti.

## CASSA VINCOLATA

La cassa vincolata al 30 settembre 2020 ammonta ad Euro zero.

Si evidenzia che, in occasione delle verifiche trimestrali poste regolarmente in essere dall'Organo di Revisione fino alla data di stesura del presente Parere, i riscontri effettuati sulla corrispondenza tra l'importo della giacenza di cassa vincolata risultante dalle scritture dell'Ente e quella risultante dalle annotazioni contabili tenute dal tesoriere nonché sul regolare utilizzo dei conti appropriatamente previsti tra le partite di giro:

hanno sempre avuto esito positivo.

## CONTROLLI INTERNI E DI REGOLARITA'

L'Organo di revisione dà atto:

➤ che l'Ente *si è dotato* di appositi strumenti adeguati a garantire la corretta effettuazione, ai sensi di quanto disposto [dal Dlgs. n. 286/1999](#) e [del Dl. n. 174/2012](#):

- del controllo di regolarità amministrativa e contabile
- del controllo di gestione
- della valutazione della dirigenza
- della valutazione e del controllo strategico
- del controllo degli Organismi partecipati esterni
- del controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa,
- del controllo della qualità dei servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*)<sup>30</sup>;

➤ che per quanto attiene il controllo di gestione l'Ente *ha provveduto*:

- a definire programmi e obiettivi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
- alla determinazione analitica, mediante apposita contabilità economica, dei costi e dei ricavi per ogni singolo servizio e per ciascun centro di costo;
- alla rilevazione quantitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne, per ciascuna tipologia, i costi ed i ricavi unitari;
- a forme di rilevazione qualitativa dei beni prodotti e dei servizi erogati, al fine di rilevarne la rispondenza ai programmi ed agli obiettivi dell'Amministrazione.

In ragione di quanto in precedenza rilevato, si invitano gli Organi dell'Ente<sup>31</sup>:

- ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal [Dlgs. n. 286/1999](#), rispettando altresì gli adempimenti previsti dagli artt. [198](#) e [198-bis](#), del Tuel;
- ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei Dirigenti;

<sup>30</sup> Controllo da effettuarsi soltanto dagli Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ([art. 147, comma 3, del Tuel](#)).

<sup>31</sup> Valutare quali voci mantenere in coerenza con quanto in precedenza rilevato.

- ❑ a dotarsi di strumenti per il controllo di gestione;
- ❑ ad adottare dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire:
  - l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, necessaria per l'elaborazione del rendiconto, completo del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dall'[allegato n. 10, al Dlgs. n.118/2011](#);

## CONCLUSIONI

Sulla base di quanto in precedenza evidenziato,

*l'Organo di revisione*

**nell'invitare il Consiglio comunale e la Giunta a tener presenti le osservazioni formulate nell'ambito della presente relazione, al fine di assicurare l'attendibilità delle impostazioni adottate e migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente,**

- visto [l'art. 239, del Dlgs. n. 267/2000](#);
- tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;

*esprime parere favorevole*

**alla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e dei documenti ad esso allegati, avendo rilevato la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabili delle previsioni in esso contenute. Rammenta che qualora fosse notificato il decreto di omologa della sentenza di lodo arbitrale nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, occorrerà procedere senza indugio al riconoscimento del debito fuori bilancio ad esso riferibile.**

In fede

Addì Firenze, 24 dicembre 2020

L'Organo di revisione  
Dott.ssa Martina Capanni

